



## COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO

### IL PRESIDENTE

**Visto** l'art.16, 4° comma, del decreto legge 23 ottobre 2018 n.119, che prevede la possibilità di partecipare da remoto alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del D.Lgs. n.546/1992 e stabilisce che *“la partecipazione da remoto all'udienza può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546”*;

**Visto** l'art. 27, 1 comma, del Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 - recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* - secondo cui, *fino alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio*;

**Visti** i propri decreti del 2-11-2020 e dell'11-11-2020 con cui, in attesa che si realizzassero le condizioni normative secondarie e tecnologiche per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto, si è disposto che le udienze si svolgessero con le modalità previste dall'art. 27, 2° comma del richiamato D.L. n.137/2020, ovvero che tutte le udienze per la discussione passino in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non abbia richiesto la discussione, la quale si svolgerà con le modalità previste nel citato articolo;

**Visto** il decreto del Direttore Generale delle Finanze prot. n. 46 dell'11.11.2020, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 16.11.2020, che ha individuato le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione alle udienze pubbliche o camerali da remoto;

**Vista** la nota prot. n. 6265 del 13.11.2020 con cui la Direzione della Giustizia Tributaria, per consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, ha comunicato che dal 16.11.2020 sono state

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the President of the Commission.

rese disponibili le necessarie modifiche negli applicativi in dotazione agli uffici di segreteria - inviando contestualmente agli uffici territoriali le relative linee guida per giudici e personale;

**Considerato** che per lo svolgimento dell'udienza da remoto è stato previsto l'utilizzo della piattaforma *skype for business* ma che ad oggi non è stata garantita a tutti i giudici un'adeguata formazione e dotazione dei necessari supporti informatici, tanto che in occasione di una simulazione d'udienza da remoto effettuata in data 24-11-2020 non si sono ottenuti risultati positivi;

**Considerato** che un analogo problema sussiste per molte parti private dei procedimenti per cui in questi casi si avrebbe una notevole limitazione del diritto alla difesa;

**Rilevata** pertanto l'opportunità e l'esigenza di verificare gradualmente e progressivamente la sussistenza di tutte le condizioni necessarie, anche sul piano organizzativo, per garantire il regolare svolgimento delle udienze da remoto ai soli procedimenti per cui risulti presentata da una delle parti istanza di trattazione in pubblica udienza e con previsione fin d'ora che tale procedura verrà limitata alle cause caratterizzate da notevole valore della lite o che comportino la risoluzione di complesse questioni giuridiche, secondo la valutazione che preliminarmente effettuerà il Presidente della sezione assegnataria;

**Considerato** che di norma i giudici ed il personale in servizio presso questa Commissione Tributaria parteciperanno alle udienze in presenza e che comunque, anche ove fosse preclusa la possibilità di raggiungere la sede della commissione, tale criticità potrebbe essere superata con la previsione della possibilità di svolgere anche solo parzialmente le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

## **DISPONE**

- 1) che fino al termine dello stato di emergenza nazionale legato alla diffusione del virus Covid 19, e fino a quando non si realizzeranno le condizioni necessarie per garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di partecipare alle udienze da remoto, le udienze da tenersi presso questa Commissione si svolgano secondo le modalità stabilite nei precedenti decreti del 2-11-2020 e dell'11-11-2020, adottati in attuazione dell'art. 27, 2° comma, del D.L. n.137 del 28.10.2020;
- 2) di autorizzare lo svolgimento delle udienze da remoto, mediante l'utilizzo della piattaforma *skype for business*, con le modalità previste nel decreto del Direttore Generale delle Finanze prot. n. 46 dell'11.11.2020, solo quando verrà riscontrata l'effettiva sussistenza delle condizioni per il suo corretto funzionamento, in relazione ai procedimenti in cui risulti

presentata da una delle parti istanza di trattazione da remoto, e limitatamente alle cause caratterizzate da notevole valore della lite o che comportino la risoluzione di complesse questioni giuridiche, secondo la valutazione che preliminarmente effettuerà il Presidente della sezione assegnataria del ricorso;

- 3) di autorizzare, all'occorrenza e su richiesta, i giudici della Commissione Tributaria Regionale a partecipare alle udienze e alle camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento.

Si comunichi a tutti i giudici della Commissione Tributaria Regionale, al Direttore della CTR ed ai segretari delle sezioni nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Commissioni Provinciali dell'Abruzzo, ai Direttori delle CTP, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini professionali abilitati alla difesa avanti alle Commissioni Tributarie, all'Assessore Regionale alla Sanità.

L'Aquila, li 26/11/2020

**Il Presidente**

*Dr. GianSaverio Cappa*

